

BlogDUE

Spitzenkandidaten ed equilibri istituzionali: profili innovativi di una prassi in continua evoluzione

Maria Patrin (Marie Curie Fellow presso Hertie School, Berlino) – 9 settembre 2024

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Quadro giuridico ed equilibrio istituzionale. - 3. Profili innovativi della prassi istituzionale recente. – 4. Conclusioni e prospettive di riforma.

1. Il 18 luglio 2024 il Parlamento europeo ha votato a Strasburgo per eleggere la candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula Von der Leyen. Come è noto, Von der Leyen era la Presidente uscente della Commissione e la candidata per un nuovo mandato del partito dei popolari europei (PPE), il quale ha ottenuto la maggioranza – sebbene non assoluta – dei seggi alle scorse elezioni europee di maggio. Pertanto, Von der Leyen era anche la candidata del Parlamento europeo sulla base della procedura dei cosiddetti *Spitzenkandidaten* (o “candidati di spicco”); secondo tale processo, in virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 17.7 TUE, i partiti politici del Parlamento europeo indicano ognuno un candidato alla Presidenza della Commissione, nell’aspettativa che il candidato del partito più votato, o quello che saprà formare una coalizione sulla base dei risultati delle elezioni, verrà poi nominato dal Consiglio europeo. Tale procedura è stata introdotta durante la campagna elettorale del 2014, sulla base di un accordo tra i partiti del Parlamento europeo, che hanno voluto vedere nell’art. 17.7 TUE non soltanto il potere del Parlamento di eleggere il Presidente della Commissione, ma anche, a monte, quello di indicare al Consiglio europeo il candidato da proporre. Nel 2014 il Consiglio europeo, sebbene con qualche riluttanza, aveva confermato il candidato risultato vincente alle elezioni, il Cristiano democratico Jean Claude Juncker. Quella che sembrava così destinata a divenire una convenzione costituzionale, o quanto meno una prassi istituzionale, ha invece subito una battuta di arresto nel 2019, quando nessuno dei candidati dei partiti del Parlamento europeo è stato scelto dai Capi di Stato o di governo, che hanno invece nominato l’”outsider” Von der Leyen per la posizione in questione.

Come si inserisce la rielezione di Von der Leyen in questa evoluzione allo stesso tempo giuridica e politica della nomina del Presidente della

Commissione? Essa presenta profili innovativi, poiché si pone in continuità con questa evoluzione, senza peraltro andare a confermare né il successo né il definitivo declino della pratica degli *Spitzenkandidaten*, in tal modo lasciando aperte le diverse interpretazioni – e ambiguità - circa la valenza costituzionale e di prassi della procedura. Infatti, sebbene si possa affermare che la Presidente sia espressione della campagna elettorale e della procedura degli *Spitzenkandidaten*, dal momento che è stata ufficialmente nominata come candidata del PPE, eletta dal Parlamento e nominata dai Capi di Stato e di Governo, in realtà Von der Leyen è stata, fin da sempre, la candidata soprattutto del Consiglio europeo, non solo nel 2019, ma a tutti gli effetti anche nel 2024, quando le discussioni su un possibile secondo mandato sono corse in parallelo alla campagna elettorale del Parlamento e alla scelta dei diversi candidati dei partiti politici. In tal senso la sua nomina non può essere interpretata esclusivamente come un'affermazione del Parlamento europeo e della pratica da esso creata.

Il presente contributo intende esaminare il quadro giuridico e la prassi istituzionale della procedura di nomina del Presidente della Commissione. La prima parte del contributo presenta il quadro giuridico e l'evoluzione storica della pratica degli *Spitzenkandidaten*, soffermandosi sull'impatto che essa produce sull'equilibrio istituzionale dell'Unione. La seconda parte analizza i profili innovativi emersi dalla prassi recente e dalla riconferma di Von der Leyen nel 2024. Infine, vengono svolte alcune riflessioni conclusive sulle prospettive future tenendo conto in particolare delle proposte di riforma dei Trattati avanzate dal Parlamento europeo.

2. La procedura di nomina del Presidente della Commissione europea e del collegio dei Commissari ha subito profonde modifiche nel corso dell'evoluzione dei Trattati. Inizialmente, il Presidente ed i commissari erano nominati dai Capi di Stato e di Governo di comune accordo. Con i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, la procedura di nomina ha visto un coinvolgimento crescente del Parlamento europeo. Innanzitutto, la procedura è stata divisa in due fasi, facendo precedere la nomina del Presidente alla nomina del collegio e sottoponendo la prima alla consultazione del Parlamento. In aggiunta, il Parlamento ha acquisito una sorta di potere di veto sulle scelte del Consiglio europeo, dapprima con un voto di approvazione del collegio tutto e poi, con il Trattato di Amsterdam, ottenendo anche il potere di esprimere un voto di approvazione sulla designazione del Presidente. Ad oggi, l'art. 17 TUE come riformato dal Trattato di Lisbona dispone che il Consiglio europeo, “tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate”, propone il candidato alla Presidenza della Commissione deliberando a maggioranza qualificata. Tale candidato è poi “eletto” dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. E' stato ampiamente notato come la formulazione del Trattato di Lisbona sia *open-textured* e si presti ad interpretazioni e prassi istituzionali divergenti, tanto in dottrina quanto nella pratica politico-istituzionale (per la dottrina si veda F. SPITALERI, *L'equilibrio istituzionale fra Parlamento*

europeo e Consiglio europeo nella nomina del Presidente della Commissione, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2015, p. 839 ss.; B. CRUM, *Why the European Parliament Lost the Spitzenkandidaten-Process* in *Journal of European Public Policy*, 2022, p. 193 ss.). Tutto sta nel modo di intendere quel “tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo” e l’espressione secondo la quale il candidato è “eletto” dal Parlamento europeo. Nel 2014 il Parlamento europeo, richiamandosi a tali disposizioni, ha avanzato la sua prerogativa a determinare il candidato alla presidenza della Commissione sulla base della sua campagna elettorale e così di fatto ad eleggere il Presidente della Commissione, dando vita alla procedura degli *Spitzenkandidaten* e vincolando in questo modo la scelta dei leader in seno al Consiglio europeo. In una [risoluzione parlamentare del 2012](#) il Parlamento ha invitato i partiti politici a presentare i loro candidati di spicco sottolineando “l’importanza di rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione instaurando un collegamento più diretto tra le rispettive elezioni e la scelta dei votanti”. Secondo il Parlamento, una tale procedura rifletterebbe l’equilibrio interistituzionale tra il Parlamento ed il Consiglio europeo determinato dai Trattati e contribuirebbe ad accrescere la legittimità democratica della Commissione e la trasparenza del processo di nomina. La Commissione stessa a più riprese si è espressa in favore degli *Spitzenkandidaten*, osservandone l’impatto positivo sul lavoro delle istituzioni (cfr. [la comunicazione COM\(2018\) 95 final](#): *Un’Europa dei risultati: opzioni istituzionali per rendere più efficace l’azione dell’Unione europea*).

Il Consiglio europeo, di contro, pur procedendo alla nomina di Juncker nel 2014, non ha mai aderito ad una tale interpretazione, che sposterebbe in modo significativo gli equilibri istituzionali a favore del Parlamento europeo e, soprattutto, di una forma di governo dell’Unione di tipo parlamentare, incentrata sulla responsabilità politica dell’esecutivo di fronte al parlamento (sulla forma di governo dell’Unione si veda N. LUPO, *La forma di governo dell’Unione, dopo le elezioni europee del maggio 2019*, in AA.VV., *Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione*, Collana Consulta OnLine, 2020, p. 25 ss.). Il servizio giuridico del Consiglio ha così respinto la procedura in quanto essa altererebbe l’equilibrio istituzionale e violerebbe la prerogativa del Consiglio europeo di scegliere il candidato alla Presidenza della Commissione (Council Legal Service, *Opinion 7038/16 on the European Parliament’s Proposal for a Council Decision Adopting the Provisions Amending the Act Concerning the Election of the Members of the European Parliament by Direct Universal Suffrage*, 2016, parr. 27–28.) Fatto salvo che la scelta del Consiglio europeo deve riflettere in modo generale i risultati delle elezioni del Parlamento europeo, non ne deriverebbe, in realtà, nessun obbligo di nominare un candidato in particolare. Il Consiglio europeo potrebbe, quindi, semplicemente scegliere un candidato che rispecchi la maggioranza dei voti espressi dai cittadini europei e che quindi potrebbe essere confermato dal voto del Parlamento europeo, come in effetti è accaduto nel 2019 con la nomina di Von der Leyen, la quale, come

sopra ricordato, non era stata *Spitzenkandidat* del partito popolare, ma era comunque un'esponente di questa formazione politica.

Si è venuta così a consolidare una divergenza di interpretazione che sfiora lo scontro istituzionale. Come ha notato giustamente Spitaleri, tuttavia, il bilanciamento dei poteri effettuato dai Trattati pone il Parlamento europeo ed il Consiglio europeo su di un piano sostanzialmente paritario, per cui la nomina del Presidente risulta dalla cooperazione tra le due istituzioni, le quali devono entrambe concorrere ad identificare il candidato e accordarsi sulla sua elezione (F. SPITALERI, *op. cit.*, p. 849). Occorre però notare che tale ruolo paritario, se inserito nell'evoluzione storica della procedura di nomina, in precedenza riservata ai Capi di Stato e di Governo, ha contribuito a rafforzare le prerogative del Parlamento in un'ottica di un progressivo ampliamento dei poteri di quest'ultimo. Il passaggio, cioè, da una nomina decisa dai Capi di Stato e di Governo ad una procedura condivisa di elezione e nomina ha portato il Parlamento europeo a trarre vantaggio dallo slittamento dell'equilibrio istituzionale nel tentativo di spingerlo ben oltre la cooperazione tra le due istituzioni, in una prospettiva di investitura democratica del Presidente della Commissione che si troverebbe ad essere legittimato dall'elezione popolare.

3. Se, quindi, la lettera dei Trattati non si presta ad un'interpretazione univoca della procedura di nomina del Presidente della Commissione, la modalità di cooperazione tra le due istituzioni è demandata alla prassi. In questo senso, si è voluto capire se ed in che modo la procedura degli *Spitzenkandidaten* possa essere annoverata tra le cosiddette convenzioni costituzionali, intese come “regole non scritte, accettate dagli attori politici e dalle istituzioni, che complementano o chiariscono il significato di disposizioni costituzionali, soprattutto quando queste ultime risultano ambigue o vaghe” (Y. M. CITINO, N. LUPO, *The Spitzenkandidaten Practice: Establishing an Ambiguous Constitutional Convention?*, in M. CERON, T. CHRISTIANSEN, D. G. DIMITRAKOPOULOS (eds.), *The Politicisation of the European Commission's Presidency. Spitzenkandidaten and Beyond*, Cham, 2024, p. 86). A tal riguardo, l'evoluzione della prassi dal 2014 ad oggi suggerisce qualche cautela. Infatti, sebbene la procedura sia stata ripetuta nelle tre successive elezioni seguite alla riforma del Trattato di Lisbona, il suo esito, ed il conseguente impatto sull'equilibrio istituzionale, è stato ogni volta diverso.

Come accennato in precedenza, alla sua prima applicazione nel 2014 la procedura sembrava destinata a rafforzare la posizione del Parlamento europeo, che aveva condotto una campagna elettorale incentrata sui candidati dei diversi schieramenti politici ed aveva visto il candidato della maggioranza nominato alla testa della Commissione. In questa occasione il Parlamento si era presentato unito nel suo sostegno a Juncker, affermando chiaramente che non avrebbe approvato nessun altro candidato (S. FABBRINI, *The Rise and Fall of the Spitzenkandidaten? The Inner Logic of Parliamentary Federation*, in M. CERON, T. CHRISTIANSEN, D. G. DIMITRAKOPOULOS, *op. cit.*, p. 69). Nel 2019, al contrario, la campagna elettorale si è svolta sempre

sulla base dei candidati dei partiti politici ma ha fatto emergere disaccordi di fondo sia tra i leader europei sia tra gli stessi partiti del Parlamento europeo, che hanno faticato a raggiungere un'intesa su un candidato unico da presentare ai Capi di Stato e di Governo (B. CRUM, *op. cit.*, p. 205 ss.). Questi ultimi non hanno poi esitato a deviare dalla pratica degli *Spitzenkandidaten*, nominando Ursula Von der Leyen. Nelle ultime, più recenti elezioni, infine, la campagna elettorale è stata improntata agli *Spitzenkandidaten* ma ha mantenuto un profilo generalmente più basso. La Presidente della Commissione è stata infatti candidata del partito popolare e poi confermata nel voto in seno al Consiglio europeo ed al Parlamento. Sebbene, quindi, formalmente la pratica degli *Spitzenkandidaten* possa dirsi riuscita, non appare però come un successo del Parlamento europeo, bensì piuttosto come una soluzione di compromesso in cui Parlamento e Consiglio europeo hanno voluto convergere su una candidata "consensuale".

Sulla base della prassi istituzionale come si è evoluta nel tempo, è possibile discernere alcuni profili innovativi interessanti emersi in quest'ultima recentissima elezione. Il primo aspetto è da riscontrarsi proprio nel bilanciamento dei poteri e nella cooperazione tra il Parlamento ed il Consiglio europeo. Von der Leyen è stata da sempre una candidata e una Presidente della Commissione molto vicina al Consiglio europeo. La sua seconda nomina è quindi anche dovuta a questa vicinanza di intenti e di azione, in parte dettata dalla stretta collaborazione che si è resa necessaria tra i vertici della Commissione e del Consiglio europeo durante il mandato critico che Von der Leyen si è trovata a gestire, marcato dalla crisi del Covid e dalla guerra in Ucraina. Di fatto, però, Von der Leyen è anche la *Spitzenkandidat* che è risultata vincente alle elezioni europee e quindi la candidata del Parlamento europeo, dove tuttavia la sua conferma è stata in bilico fino all'ultimo, soprattutto a causa dell'incertezza di alcuni schieramenti politici nazionali sull'opportunità di sostenerla o meno. L'approccio cooperativo tra Parlamento europeo e Consiglio europeo è quindi da ravvisarsi a monte, al momento, cioè, della scelta stessa dei candidati di spicco effettuata dai partiti politici e nella decisione del PPE di indicare in questa veste Von der Leyen, allineandosi così sull'andamento dei negoziati al Consiglio europeo. In questo senso la nomina di Von der Leyen nel 2024 sarebbe il risultato di negoziati politici più che dell'investitura democratica proveniente dal voto popolare. Se, quindi, l'equilibrio istituzionale tra Parlamento e Consiglio europeo si è mosso prima in direzione del Parlamento europeo nel 2014, e poi in direzione del Consiglio europeo nel 2019, l'elezione del 2024 sembra avvicinarsi maggiormente a quel ruolo paritario stabilito nei Trattati.

Il secondo aspetto innovativo riguarda invece la Commissione stessa. È opportuno infatti ricordare come la procedura degli *Spitzenkandidaten* abbia un impatto significativo sul ruolo della Commissione europea, sulla sua legittimità e finanche sulla sua organizzazione interna. Essa tende ad accentuare la divisione tra il Presidente, investito di un mandato democratico, ed il collegio, la cui nomina segue ancora per molti aspetti logiche strettamente nazionali. Di converso, tuttavia, una procedura non ancora bene

affermata può finire per indebolire la legittimità democratica della Commissione, soprattutto qualora il Consiglio europeo decida di non seguire le indicazioni del Parlamento europeo, come nella prima nomina di Von der Leyen nel 2019. Anche in quest'ultimo caso, però, poiché il Parlamento europeo ha il potere di approvare o meno - o meglio di eleggere - il Presidente, la procedura mantiene un ruolo importante di democratizzazione, dal momento che la candidata-Presidente dovrà adoperarsi per convincere e guadagnare la fiducia di un Parlamento deluso.

Nel 2024 Von der Leyen è stata la prima candidata di spicco ad essere anche Presidente uscente della Commissione. La sua elezione, come è stato notato, si configura anche come un giudizio politico sul suo operato, un po' come accade nelle elezioni politiche nazionali, in cui uno dei candidati è molto spesso il Presidente o Primo Ministro uscente (M. CERON E A., *Is the EU Spitzenkandidaten Procedure fit for the future?*, in *CEPS Explainer*, n. 3, 2024, p. 9). Nella [difficile elezione del 2019](#), infatti, in cui, come più volte ricordato, non era candidata di spicco, Von der Leyen è stata eletta con 383 voti su 733, con soli 9 voti in più, quindi, della maggioranza necessaria di 374. [L'elezione del 2024](#) segna un leggero miglioramento in quest'ottica, poiché la Presidente designata ha ottenuto 401 voti su 707, con un margine quindi un poco più alto rispetto alla maggioranza necessaria di 360 voti (ma sempre basso se confrontato con le elezioni di altri Presidenti; si pensi ad esempio [all'elezione di Juncker nel 2014](#), il quale ottenne 422 voti favorevoli laddove la maggioranza necessaria era di 367 voti). Tuttavia, visto l'allineamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, può questa essere considerata come una scelta degli elettori? Questa domanda mette in questione la capacità stessa della procedura degli *Spitzenkandidaten* di riflettere il consenso o dissenso popolare e, di conseguenza, di investire la Commissione di un'accresciuta legittimità democratica. Infatti, uno dei benefici fondamentali di tale pratica dovrebbe essere proprio quello di dare rilevanza al voto dei cittadini e di rendere più evidente l'impatto delle scelte elettorali sulla governance e le politiche dell'Unione. Tuttavia, studi recenti hanno evidenziato come l'effetto degli *Spitzenkandidaten* sulla cosiddetta "Europeizzazione" delle elezioni europee - sulla capacità vale a dire di coinvolgere maggiormente i cittadini e accrescere la partecipazione al voto - non sia stato per il momento significativo, con un'affluenza che continua ad aggirarsi intorno al 50% e campagne elettorali di stampo marcatamente nazionale (M. CERON E A., *op.cit.*, pp. 2-3). In questo contesto, la convergenza tra Parlamento e Consiglio europeo nella scelta dei candidati a monte delle elezioni può affievolire ulteriormente la visibilità della campagna elettorale a livello nazionale e pertanto il coinvolgimento dell'elettorato, in parte anche basato sulla personalizzazione delle elezioni.

Infine, va notato che nelle ultime elezioni Von der Leyen non è stata la sola candidata di spicco facente parte della Commissione. Nicolas Schmit, il candidato di spicco dei Socialisti & Democratici, era anche il Commissario per il lavoro e diritti sociali in seno alla Commissione Von der Leyen. Per la prima volta, quindi, la recente campagna elettorale ha portato il confronto

politico all'interno della Commissione stessa. Ciò è emerso in particolare nel momento in cui la campagna elettorale è andata a toccare alcune decisioni e misure adottate dalla Commissione uscente, come è d'uopo in ogni campagna elettorale criticare l'operato del governo in carica (FT, [*Von der Leyen's rival lashes out at her 'unacceptable' leadership style*](#), 4 June 2024). Nella Commissione, però, le decisioni sono adottate in modo collegiale, e tutti i membri del collegio ne sono collettivamente responsabili (art. 17.1 TUE). Il confronto in seno alla Commissione è quindi problematico, poiché i due candidati dei maggiori partiti politici sono anche collettivamente responsabili per le misure adottate dalla Commissione uscente. Questo aspetto, poco notato, sottolinea come la Commissione sia un esecutivo dalle caratteristiche molto peculiari e come quindi alcune anomalie della procedura vadano ad applicarsi in un contesto di decision-making collegiale ed indipendente, nel quale la politicizzazione della Commissione risultante da una campagna elettorale politica può rimettere in questione il suo ruolo di Guardiana dei Trattati sancito nei Trattati (M. PATRIN, *Collegiality in the European Commission. Legal Substance and Institutional Practice*, Oxford, 2023, p. 67 ss.).

4. Se, quindi, di convenzione costituzionale si tratta, la procedura degli *Spitzenkandidaten* sembra essere in continua evoluzione, non essendo ancora completamente accettata dagli attori istituzionali. In quest'ottica, è probabilmente più calzante parlare di una semplice prassi istituzionale informale, nel senso di una prassi "giuridicamente rilevante", che contribuisce a dare significato alle disposizioni dei Trattati e da cui non è possibile prescindere proprio per comprendere e dare attuazione a tali disposizioni (B. DE WITTE, *Legal Methods for the Study of EU Institutional Practice*, in *European Constitutional Law Review*, 2022, p. 2). Si tratterebbe quindi di una prassi istituzionale *in fieri*. Per alcuni aspetti, infatti, la ripetizione della procedura durante le scorse tre campagne elettorali ha creato una prassi che difficilmente può essere messa da parte. Allo stesso tempo, però, non vi è ancora un accordo completo su quale sia il significato ultimo di tale prassi e quale impatto essa abbia sui poteri delle istituzioni e sugli equilibri istituzionali interni all'Unione. Non si è verificata l'evoluzione in senso decisamente parlamentare della nomina del Presidente della Commissione, la quale resta dipendente dai negoziati politici tra i leader europei (Y. M. CITINO, N. LUPO, *op. cit.*, p. 99 ss.). Eppure, la reiterazione della procedura in tutte le elezioni europee degli ultimi anni, seppure con declinazioni differenti, le assegna un valore quasi-costituzionale, ancorandola saldamente alla campagna elettorale del Parlamento europeo. Il suo impatto va però ridimensionato nel senso di una procedura interna al Parlamento europeo e ai suoi schieramenti politici, che vincola solo parzialmente la scelta dei leader europei. A ben guardare, quindi, la prassi sembra essersi evoluta in un senso più cooperativo, richiedendo un continuo dialogo istituzionale, che non avviene solo dopo le elezioni europee, ma tende ad iniziare ancora prima, al momento della scelta degli *Spitzenkandidaten* stessi. In ultima analisi, la

procedura così ridimensionata riflette quelle disposizioni dei Trattati, per cui Parlamento e Consiglio europeo insieme determinano il candidato e “sono congiuntamente responsabili del processo che porta all’elezione del Presidente della Commissione” (Dichiarazione n. 11 allegata ai Trattati).

Il dibattito sulla procedura di nomina del Presidente della Commissione ha tratto nuova linfa dalle prospettive di riforma dei Trattati che sono seguite alla Convenzione sul futuro dell’Europa. Infatti, se il testo dei Trattati nella sua forma attuale permette tutt’al più l’emergere di una prassi istituzionale, una riforma dei Trattati potrebbe introdurre elementi di trasformazione sostanziale della forma di governo dell’Unione. Il Parlamento europeo ha infatti adottato nel novembre 2023 una [risoluzione](#) sulla modifica dei Trattati, proponendo tra l’altro che il Presidente della Commissione, ridotta a 15 membri e ribattezzata Esecutivo europeo, venga nominato dal Parlamento e approvato dal Consiglio europeo, in una inversione della procedura attuale. Tale riforma non verrebbe ad eliminare la doppia fonte di legittimità della Commissione, che, lo ricordiamo, attinge parimenti al Parlamento europeo eletto a suffragio universale diretto e ai Capi di Stato e di Governo eletti, direttamente o indirettamente, a livello nazionale, ma l’inversione della procedura porterebbe ad un ruolo più influente del Parlamento e, probabilmente, ad una costituzionalizzazione della procedura degli *Spitzenkandidaten*. Tuttavia, non soltanto la prospettiva di riforma dei Trattati appare come un processo lungo e dall’esito incerto, ma la stessa volontà politica che non ha permesso l’affermarsi di una vera e propria prassi di elezione del Presidente della Commissione da parte del Parlamento europeo rende la proposta del Parlamento difficilmente accettabile per i leader europei. Infine, come osservato da Fabbrini, i limiti alla parlamentarizzazione dell’Unione non provengono solo dalla volontà politica ma anche dalla natura stessa del sistema giuridico-politico dell’Unione, che si basa su una legittimità duale e un sistema di governo di natura consensuale (S. FABBRINI, *op. cit.*, pp. 78 e 79). D’altra parte, il ruolo della Commissione europea nel sistema istituzionale attuale, proprio per la sua duplice natura di esecutivo europeo e di guardiana dei Trattati, rimane problematico e potrebbe trarre beneficio da una riduzione della composizione del collegio e da una maggiore legittimità democratica che ne rafforzi il potere esecutivo.

ABSTRACT (ITA)

Le recenti elezioni europee hanno riportato in primo piano la problematica procedura di nomina del Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 17.7 TUE e la prassi di nominare candidati di spicco da parte dei partiti europei (*Spitzenkandidaten*). Alla sua terza applicazione, la procedura degli *Spitzenkandidaten* presenta profili innovativi sia sotto l'aspetto dell'equilibrio istituzionale dell'Unione che sotto il profilo della costituzionalizzazione di una prassi istituzionale in divenire. Il contributo esamina il quadro giuridico e la prassi istituzionale della procedura di nomina del Presidente della Commissione. La prima parte ne ripercorre l'evoluzione, sottolineando come, sebbene si possa ravvisare una continuità nell'esercizio della procedura, i suoi esiti siano stati ogni volta diversi, con un impatto ugualmente diverso sull'equilibrio istituzionale dell'Unione. La seconda parte analizza le novità della prassi recenti, mettendo in luce l'aspetto di maggiore cooperazione tra Parlamento europeo e Consiglio europeo che sembra aver caratterizzato la riconferma di Von Der Leyen nel 2024, ravvicinando in questo modo la prassi istituzionale all'approccio di dialogo e collaborazione sancito dai Trattati. Infine, vengono svolte alcune riflessioni conclusive sulle prospettive future tenendo conto in particolare delle proposte di riforma dei Trattati avanzate dal Parlamento europeo.

ABSTRACT (ENG)

The recent European elections have shed new light on the problematic procedure for the appointment of the European Commission's President according to Art. 17.7 TEU and on the *Spitzenkandidaten* procedure. The third attempt at the procedure in 2024 presents innovative elements, in terms of both the EU institutional balance and the constitutionalisation process of an institutional practice *in fieri*. This contribution examines the legal framework and the institutional practice of the Commission President's appointment procedure. The first part retraces the evolution of the practice, unveiling a continuity of exercise, which however results on divergent paths, and thus produces each time different effects on the EU institutional balance. The second part focuses on the new insights that we can gain from the recent elections, that were arguably marked by an increasing cooperation between the European Parliament and the European Council. Ultimately the contribution argues that such cooperative trend brings the procedure closer to the spirit of Art. 17.7 TEU that assigns an equal role to the two institutions in the selection – and election - of the candidate. The conclusions reflect on the perspective of future reform in light of the European Parliament's proposals for a Treaty revision.